



**Comune di Camerino
Provincia di Macerata**

ORIGINALE

Registro Generale n. 122 del 12-06-2019

ORDINANZA DEL SINDACO

Ufficio: ATTIVITA' PRODUTTIVE-INFORMATICA

Oggetto: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE SUPERALCOLICHE E DI QUALSIASI BEVANDA CONTENUTA IN LATTINE, BOTTIGLIE O ALTRI CONTENITORI DI VETRO O ALLUMINIO IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE DI PAPA FRANCESCO ALLA CITTA' DI CAMERINO DEL 16 GIUGNO 2019 IN ALCUNE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE.

L'anno duemiladiciannove addì dodici del mese di giugno, il Dr. Sandro Sborgia

IL SINDACO

PREMESSO che il giorno 16 giugno 2019 avrà luogo la visita pastorale di Papa Francesco alla Città di Camerino e che tale evento di carattere religioso richiamerà nella città migliaia di pellegrini che si concentreranno in diverse zone del territorio comunale;

CONSIDERATO CHE per motivi di ordine e sicurezza pubblica con successiva ordinanza, in occasione del suddetto evento religioso, sarà anche disposto il divieto assoluto per l'intera giornata del 16 giugno 2019, dell'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante di qualsiasi merce da parte di operatori commerciali nelle stese vie oggetto della presente ordinanza;

ATTESO che in attuazione delle determinazioni assunte dal Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica, per evidenti esigenze di ordine e sicurezza pubblica, è necessario emanare il divieto di somministrazione e di vendita per asporto di bevande superalcoliche e di qualsiasi bevanda contenuta in lattine, bottiglie o altri contenitori di vetro o alluminio, consentendosi la vendita solo previa miscita in bicchieri di carta o plastica o di contenitori di plastica;

ATTESO che il divieto in oggetto dovrà riguardare tutti gli esercizi e le attività che, a qualsiasi titolo, possono vendere bevande e cioè gli esercizi di: commercio in sede fissa, commercio attraverso distributori automatici, commercio su area pubblica, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, strutture ricettive, discoteche ed in genere i titolari e i gestori degli esercizi muniti di licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773;

VISTO l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, la convivenza civile e la sicurezza urbana, nonché modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di necessità e contingibilità correlate alle peculiarità dell'evento e del luogo, nonché di urgenza determinata dall'attualità dell'esigenza di tutelare la sicurezza pubblica;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra indicato, adottare il presente provvedimento di divieto temporaneo di somministrazione e di vendita per asporto di bevande superalcoliche e di qualsiasi bevanda contenuta in lattine, bottiglie o altri contenitori di vetro o alluminio da parte di tutti gli esercizi e delle attività che a qualsiasi titolo possono vendere bevande, compresi gli esercizi di commercio al dettaglio, per motivi di pubblica sicurezza, per l'intera giornata del 16 giugno 2019, nelle seguenti vie e piazze: loc. Calvie, via Vincenzo Ottaviani, piazza Dario Conti, Area Sottocorte Village, via Madonna delle Carceri, via Andrea D'Accorso, via Le Mosse, via Farnese, piazza San Venanzio, via Antinori, piazza dei Costanti, via Ridolfini, via Fabio Filzi, via Venezian, piazza Cavour, via Roma, via Macario Muzio, viale Emilio Betti, viale Giacomo Leopardi, via Milziade Santoni, via Girolamo di Giovanni, loc. Luiano;

VISTO l'art. 54 del D. L.vo n. 267/2000;

ORDINA

Il divieto di somministrazione e di vendita per asporto di bevande superalcoliche e di qualsiasi bevanda contenuta in lattine, bottiglie o altri contenitori di vetro o alluminio, da parte di tutti gli esercizi e delle attività che a qualsiasi titolo possono vendere bevande e cioè esercizi di commercio in sede fissa, commercio attraverso distributori automatici, commercio su area pubblica, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, strutture ricettive, discoteche ed in genere i titolari e i gestori degli esercizi muniti di licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, per l'intera giornata del 16 giugno 2019, in occasione dell'evento religioso della visita pastorale di Papa Francesco alla Città di Camerino, nelle seguenti vie e piazze: loc. Calvie, via Vincenzo Ottaviani, piazza Dario Conti, area Sottocorte Village, via Madonna delle Carceri, via Andrea D'Accorso, via Le Mosse, via Farnese, piazza San Venanzio, via Antinori, piazza dei Costanti, via Ridolfini, via Fabio Filzi, via Venezian, piazza Cavour, via Roma, via Macario Muzio, viale Emilio Betti, viale Giacomo Leopardi, via Milziade Santoni, via Girolamo di Giovanni, loc. Luiano.

RENDE NOTO

che l'inosservanza dell'ordine impartito costituisce violazione all'art. 650 del codice penale.

che contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR entro 60 gg. Ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

- che copia della presente ordinanza sia trasmessa al Prefetto di Macerata secondo quanto disposto dall'art. 54, c.4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Camerino.
Il Corpo di polizia Locale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo sull'ottemperanza della suddetta ordinanza.

IL SINDACO
Dr. Sandro Sborgia